

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 493/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 2014****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Tali misure sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tale prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.
- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio ⁽⁶⁾ sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, quale modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ («le misure in vigore»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GUL 217 del 17.8.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (GUL 211 del 4.8.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GUL 299 del 16.11.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GUL 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 36 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ GUL 138 del 13.5.2014, pag. 80.

B. PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (4) La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. La richiesta è stata presentata da Goodwire MFG. Co. Ltd («Goodwire»), un produttore della Repubblica di Corea, e riguarda unicamente l'esame della possibilità di concedere a Goodwire un'esenzione dalle misure in vigore ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (5) Esaminati gli elementi di prova presentati da Goodwire e dopo consultazione degli Stati membri, nonché dopo aver dato la possibilità all'industria dell'Unione di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame il 27 agosto 2013 pubblicando un avviso di apertura del procedimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

2. Prodotto oggetto del riesame

- (6) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13).

3. Periodo di segnalazione

- (7) Il periodo di segnalazione va dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Sono stati raccolti dati dal 2008 fino alla fine del periodo di segnalazione in modo da esaminare ogni cambiamento dei flussi commerciali.

4. Inchiesta

- (8) La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame a Goodwire e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
- (9) La Commissione ha inviato un questionario a Goodwire e ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede di Goodwire.

C. CONCLUSIONI

- (10) L'inchiesta ha confermato che Goodwire è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame e che non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping vigenti. L'inchiesta ha inoltre confermato che Goodwire non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.
- (11) Le attività di lavorazione di Goodwire possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Goodwire acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio che viene successivamente trafilata, formata e avvolta nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato negli Stati Uniti e nell'Unione.
- (12) Durante l'inchiesta è stato stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese era notevolmente inferiore alla soglia del 60 %. Non è pertanto stato necessario verificare il raggiungimento della soglia del 25 % del valore aggiunto, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base. Di conseguenza le attività di produzione di Goodwire non costituiscono elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (13) L'inchiesta ha confermato che Goodwire non praticava l'acquisto dalla Repubblica popolare cinese del prodotto finito oggetto del riesame al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di segnalazione.

⁽¹⁾ GU C 246 del 27.8.2013, pag. 5.

- (14) Visti i risultati di cui ai considerando da 10 a 13, la Commissione conclude che Goodwire non è coinvolta in pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore applicabili a cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, ed estese, tra l'altro, alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea.
- (15) Le risultanze di cui sopra sono state comunicate a Goodwire e all'industria dell'Unione, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE

- (16) Coerentemente con i risultati suesposti la società Goodwire andrebbe aggiunta all'elenco di società esenti dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.
- (17) Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, è opportuno continuare ad applicare il dazio antidumping.
- (18) Inoltre l'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Goodwire, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, resta in vigore a condizione che i fatti, così come risultano dagli ultimi accertamenti, giustifichino l'esenzione. Qualora nuovi elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia o no giustificata.
- (19) L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Goodwire viene decisa in base ai risultati del presente riesame. La presente esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate con la denominazione sociale all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.
- (20) È opportuno chiudere il riesame intermedio parziale e modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche ai fini dell'inserimento di Goodwire nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
- (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2014, è sostituita dalla tabella seguente:

| «Paese | Società | Codice addizionale TARIC |
|---------------------|---|--------------------------|
| Repubblica di Corea | Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 | A969 |
| | Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan | A969 |

| «Paese | Società | Codice addizionale TARIC |
|--------|---|--------------------------|
| | CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam | A969 |
| | Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan | A969 |
| | Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam | A969 |
| | DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam | A969 |
| | Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam | B955 |
| | Kiswire Ltd, 20 th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul | A969 |
| | Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan | A969 |
| | Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam | B926 |
| | Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsan-gnamdo | A994 |
| | Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon | A969 |
| | Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan | A969 |
| | Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam | A969» |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO